

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, BOSCO BRUNO, BONFERRONI, FALCIER, SAVIO, BIANCHINI, AZZARO, BALESTRACCI, SANZA, SILVESTRI, ORSENIGO, RAVASIO, FERRARI SILVESTRO, PATRIA, LA RUSSA, MENEGHETTI, PORTATADINO, PASQUALIN, PERUGINI, RICCIUTI, RINALDI, RABINO, SANTUZ, SCAIOLA, SINESIO, ZOSO, ANDREOLI, ARMELLIN, CACCIA, CONTU, MANNINO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, QUIETI, RUSSO GIUSEPPE, SENALDI

Presentata il 5 dicembre 1984

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesologo ed istituzione del relativo ordine professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 febbraio 1958, n° 88, con la quale lo Stato, dopo anni di vuoto legislativo, si è dato un ordinamento nel settore dell'educazione fisica, è una legge composita che va esaminata nella sua articolata suddivisione in titoli per comprenderne le complesse finalità ed i molteplici effetti.

Il titolo I riguarda l'ordinamento dell'educazione fisica intesa come disciplina scolastica, il titolo II stabilisce lo *status* dei professori di educazione fisica della scuola secondaria, il titolo III, infine, istituisce gli Istituti superiori di educazione fisica nell'ambito delle norme di cui al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n° 1592. Con ciò, quindi, viene riconfermato che gli Istituti superiori di educazione fisica — come del resto le *ex* accademie — sono di grado universitario. L'arti-

colo 22 della legge n° 88 del 1958, in conformità con l'articolo 1 del citato regio decreto 31 agosto 1933, n° 1592, stabilisce che i medesimi Istituti « hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo ».

Il fatto che l'istituzione degli Istituti superiori di educazione fisica sia avvenuto nell'ambito di una normativa che ha regolamentato l'educazione fisica nel suo aspetto di disciplina scolastica ed ha definito lo *status* dei professori di educazione fisica della scuola secondaria, ha ingenerato la radicata ma errata opinione di vedere il diplomato in educazione fisica

collocato esclusivamente nell'ambito della struttura scolastica. Niente di più inesatto di questo diffuso luogo comune per cui si ritiene opportuno precisare in questa sede che il titolo di studio rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica ha valore accademico come tutti gli altri diplomi di laurea e non è pertanto finalizzato esclusivamente all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. Ciò appare tanto più vero se si considera che, per accedere a questa qualifica e professione, è necessario superare prima il relativo esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione, unico titolo quest'ultimo riconosciuto valido per partecipare poi ai concorsi a cattedra. Del resto ad ulteriore sostegno di quanto affermato basta leggere l'articolo 172 del citato testo unico sull'istruzione superiore che recita testualmente: « Le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato cui sono ammessi coloro che: a) abbiamo conseguito presso università o istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente ... ».

Fatta questa indispensabile premessa è necessario, ai fini della illustrazione della presente proposta di legge, prendere atto che gli organismi statuali preposti, mentre hanno provveduto a bandire gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole, hanno finora omesso di regolamentare l'accesso alla libera professione nel campo del movimento umano razionale finalizzato. La mancanza di una regolamentazione specifica ha finito per legittimare una situazione di fatto che ha fortemente penalizzato proprio i diplomati in educazione fisica i quali, pur essendo gli unici ad essere in possesso di un titolo di studio specifico di grado universitario, nell'ambito della libera professione si trovano spesso ad operare con soggetti della più svariata provenienza e formazione e che, mancando di specifica e

documentata preparazione, non possono offrire agli utenti le necessarie garanzie.

D'altra parte solo la legge può subordinare l'esercizio di una professione intellettuale all'iscrizione in albi o elenchi sì che, ove manchi una specifica normativa, l'attività intellettuale è libera (primo comma dell'articolo 2229 del codice civile).

A questo punto riteniamo però che, anche a causa dell'enorme rilievo sociale che ha assunto l'esercizio della professione nello specifico settore del movimento umano razionale finalizzato, sia giunto il momento di provvedere con legge dello Stato alla disciplina della professione di « chinesiologo » ed alla costituzione del relativo ordine professionale, in modo che l'attività ricada sotto la tutela degli articoli del codice civile che espressamente regolano l'esercizio delle attività intellettuali (articolo 2229 e seguenti del codice civile).

Da tempo ormai esistono i presupposti di fatto e di diritto per la regolamentazione di questo specifico settore. L'esame coordinato della normativa vigente in materia di ordinamento delle libere professioni intellettuali e della istruzione universitaria, nonché la constatazione di una professione di fatto esercitata, ci spinge ad assumere l'iniziativa legislativa tendente a disciplinare l'esercizio dell'attività di « chinesiologo » ed alla costituzione del relativo ordine professionale. L'attuale vuoto legislativo ha fatto sì che questo importante e delicato campo di attività divenisse « terra di nessuno » e quindi anche di tutti coloro che, pur non essendo in grado di dare la garanzia della indispensabile preparazione, offrono ugualmente la loro opera ad un numero sempre più vasto di utenti i quali, non opportunamente tutelati da leggi dello Stato, si affidano ingenuamente alle loro mirabolanti prestazioni.

Nel momento stesso in cui si prende atto della esigenza di regolamentare una attività professionale autonoma si rende necessario — pur non perdendo di vista la situazione di fatto esistente — individuare gli elementi che caratterizzano la profes-

sione stessa e che possono così riassumersi:

- 1) l'autonomia della professione;
- 2) il campo d'azione dell'attività;
- 3) i requisiti accademici e professionali degli operatori.

Autonomia. In campo professionale l'autonomia è emanazione diretta della scienza che presiede alla professione considerata e ne è il fondamento riconosciuto. Nel campo specifico tale scienza è la « chinesologia », cioè quella scienza di sintesi che è il risultato dell'incontro delle varie nozioni scientifiche riguardanti il movimento umano razionale finalizzato, nozioni che vengono così elevate a sistema nel momento dell'elaborazione e dell'applicazione. La « chinesologia » si esprime infatti compiutamente attraverso proprie leggi che regolano quel complesso di metodologie che si fondano sul movimento dell'uomo considerato nella sua globalità.

Campo d'azione. È senz'altro un settore piuttosto vasto e complesso ma riconducibile comunque alle attività motorie razionali finalizzate alla educazione, alla formazione, alla prevenzione, alla rieducazione, alla correzione, alla riabilitazione, alla ricreazione, allo sport. Va precisato che per attività motoria razionale deve intendersi il movimento umano analizzato nei suoi elementi rappresentativi: direzione, intensità, ritmo, durata.

Le possibilità del movimento umano razionale delimitano pertanto il campo d'azione dell'attività ed il movimento stesso diviene così anche oggetto di valutazione nelle sue molteplici implicazioni intrinseche ed estrinseche e di analisi nel quadro delle leggi che lo regolano.

Requisiti accademici e professionali. Una volta delimitato il campo d'azione dell'attività rimane più facile individuare l'operatore con competenza specifica. Nel caso in esame, dovendo il professionista raggiungere gli scopi oggetto della professione esclusivamente per mezzo del movimento umano espresso attraverso

so la combinazione variata degli elementi rappresentativi sopracitati (direzione, intensità, ritmo, durata), riteniamo che l'operatore non possa che essere individuato nel soggetto che possiede — come titolo di studio di base — il diploma rilasciato dalle *ex* accademie e dagli attuali Istituti superiori di educazione fisica (di grado universitario rispettivamente ai sensi dell'articolo 233 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88), il cui *curriculum* di studi prevede il superamento degli esami nelle specifiche discipline che formano oggetto della professione. Tale titolo di studio garantisce il possesso della cultura scientifica e tecnica di base necessaria per affrontare — dopo adeguato tirocinio — l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di « chinesologo ». Inoltre nella individuazione della figura professionale legittimata ad operare nel campo del movimento umano razionale adeguata importanza abbiamo ritenuto di dover dare anche all'aspetto storico del problema. È infatti un dato incontestabile ed al tempo stesso ampiamente documentabile che nel nostro paese i primi ad occuparsi in modo sistematico dell'attività motoria finalizzata siano stati proprio i diplomati dai magisteri e dalle *ex* accademie di educazione fisica poi trasformate negli attuali Istituti superiori di educazione fisica.

L'ampia bibliografia esistente rappresenta una testimonianza inoppugnabile e costituisce un comune patrimonio culturale.

Si ritiene pertanto di avere sufficientemente dimostrato — sia facendo riferimento alla normativa vigente che ai contenuti specifici del *curriculum* degli studi, nonché ai precedenti storici — il diritto dei diplomati dalle *ex* accademie e dagli Istituti superiori di educazione fisica ad esercitare a pieno titolo la professione di « chinesologo » nonché a richiedere la costituzione del relativo ordine professionale in conformità a quanto previsto dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 537, con il quale si dispone che tutte le

classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, fossero costituite in ordini o collegi a seconda che, per l'esercizio della professione, fosse necessario aver conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori, ovvero un diploma di scuola secondaria.

Esistono quindi, ed ormai da tempo, le condizioni oggettive e soggettive per la regolamentazione di questo importante settore di attività, condizioni che sono peculiari a tutte le altre attività professionali già riconosciute e che si identificano nelle seguenti finalità: a) finalità di carattere essenzialmente pubblicistico a motivo del rilievo e dell'importanza sociale che presenta l'esercizio della professione in oggetto; b) finalità attinenti più direttamente all'interesse della categoria professionale in quanto dirette a conservare il decoro e l'indipendenza della categoria stessa, nonché il prestigio della professione.

A proposito di queste finalità è da sottolineare il fatto che i diplomati in educazione fisica, per parte loro ed in assenza di una normativa statale, hanno fatto di tutto per dare risposte ancorate al progresso della scienza e per imporsi un codice di comportamento e di autoregolamentazione strutturandosi — con atto pubblico — in associazione organizzata sul modello degli ordini professionali. Vogliamo riferirci in particolare all'Unione nazionale chinesologi che è stata fondata nel lontano 1962 e che in tutti questi anni, oltre a curare la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, ha organizzato numerosissimi qualificati corsi di aggiornamento e convegni di studio, e cura la pubblicazione di una rivista trimestrale in collaborazione con la *Spek* di Parigi, rivista patrocinata dalla *Confédération européenne pour la thérapie physique*. L'Unione nazionale chinesologi ha ottenuto inoltre riconoscimenti a livello internazionale ed è membro a pieno titolo dell'*International Council for health, physical education and recreation* (ICHPER), fa parte con un suo rappresentante del *Board of Governors* di questo prestigioso

organismo che è a sua volta riconosciuto dall'UNESCO ed è membro ufficiale del *World confederation of organizations of the teaching profession*.

Come ultimo argomento a favore di questa proposta di legge, ma non per questo meno importante e fondato, si ritiene di poter legittimamente affermare che lo Stato deve sentirsi impegnato ad assicurare una prospettiva occupazionale, nella certezza del diritto, alle migliaia di giovani diplomati in educazione fisica e agli allievi degli Istituti superiori di educazione fisica in attesa di prima occupazione, e ciò anche perché l'accesso a questi istituti universitari è a numero chiuso e viene annualmente programmato dal Ministro della pubblica istruzione. Questi giovani hanno diritto di vedersi garantita la legittimazione di uno sbocco professionale coerente con il proprio corso di studi e la propria preparazione scientifica e tecnica. Venendo incontro alle legittime aspettative di queste migliaia di giovani daremo anche una risposta non empirica ai molteplici e crescenti bisogni di una società sempre più afflitta da sindrome ipocinetica. Ed il tutto, fra l'altro, senza oneri per lo Stato.

Né serve a questo punto obiettare che riconoscere e garantire operatività ai « chinesologi » nel settore delle attività motorie razionali potrebbe ledere interessi di altre figure professionali già esistenti o emergenti, in quanto è fuori di dubbio che alcuni settori di attività potrebbero legittimamente vedere in concorrenza con il « chinesologo » l'intervento di altri operatori con diversa formazione curriculare e professionale. Ciò accade, per esempio, per i terapisti nel settore della riabilitazione e ai tecnici formati dalle federazioni affiliate al CONI nel settore sportivo. Questa situazione del resto non rappresenterebbe né una novità né una anomalia perché tutto ciò si verifica già e da tempo per altri settori di attività nei quali agiscono figure professionali appartenenti a ordini e collegi diversi ma che in alcune circostanze trovano motivo e legittimità di intervento in settori ritenuti di comune competenza.

Basti pensare a figure professionali quali gli avvocati, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i tributaristi, gli ingegneri, i periti agrari, i geometri, che in più occasioni operano in concorrenza tra di loro sulla stessa materia, mentre nessuno contesta a queste diverse professioni il diritto di esistere ed operare autonomamente; ad ognuna di esse è comunque e sempre riservata una specifica competenza di intervento, per cui rimane la garanzia di un settore in esclusiva ed ognuna di esse mantiene inalterate le proprie peculiari caratteristiche di professionalità e di autonomia. Tutto ciò, anzi, rappresenta uno degli aspetti più interessanti e vitali delle libere professioni intellettuali.

Come pure non vale obiettare che poiché è prevista la ristrutturazione o riforma degli attuali Istituti superiori di educazione fisica ed esistono nel merito diverse proposte di legge, sarebbe opportuno attendere l'approvazione di una di queste per procedere poi alla regolamentazione della professione di « chinesologo ». È quest'ultima una ipotesi dilatoria ed al tempo stesso inaccettabile dal momento che, mentre nel settore della formazione professionale esiste una struttura accademica che, sia pure da riformare o rifondare, è comunque operativa, nel campo della libera professione c'è un vuoto legislativo che non è più tollerabile e ciò non solo a tutela di una categoria di professionisti che di fatto e da tempo ormai opera in un settore che è coerente con il titolo di studio posseduto, ma soprattutto per la rilevanza sociale che ha assunto questa attività e quindi per dare le necessarie ed adeguate garanzie normative ad una utenza sempre più vasta e bisognosa dell'intervento di personale qualificato.

E d'altra parte l'approvazione in tempi brevi della presente proposta di legge non è certamente di ostacolo al proseguimento dell'iter legislativo ipotizzabile

per la riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, ma al contrario è da considerare un contributo per il necessario chiarimento sugli sbocchi occupazionali e professionali che dovranno essere previsti e indicati nel nuovo ordinamento accademico.

Inoltre, da un punto di vista più generale, occorre considerare attentamente che la regolamentazione della professione di « chinesologo » risulta anche perfettamente coerente con i connotati senz'altro più qualificanti della riforma sanitaria: quelli della prevenzione e del rapido recupero dell'efficienza fisica. L'intervento del personale qualificato e motivato che operi nel rispetto di precise regole deontologiche comporta non solo benefici di ordine sociale ma anche rilevanti e apprezzabili vantaggi nel settore dell'economia nazionale dal momento che questi professionisti possono dare il loro valido contributo (e già lo stanno facendo) nel settore della « salute » attraverso la valorizzazione delle risorse e delle qualità potenziali dell'organismo umano in contrapposizione con la diffusa tendenza a risolvere tutti i problemi esistenziali per mezzo dei farmaci. Riguardo a quest'ultimo problema basta porre attenzione all'allarmante denuncia fatta dal professor Alessandro Seppilli, presidente del Comitato italiano per l'educazione sanitaria, il quale ha affermato che « il consumismo ha invaso anche la medicina, sia in campo diagnostico che terapeutico, e, per quanto attiene a quest'ultimo, ha rovesciato su sani e malati una valanga di composti soprattutto di sintesi e del tutto "nuovi" per l'organismo umano che non è preparato a difendersene e che hanno prodotto l'alta frequenza, ormai riconosciuta in tutto l'Occidente, della malattia iatrogena » (che rappresentano il 60 per cento di tutti i malanni che affliggono l'umanità!).

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DEI CHINESIOLOGI.

ART. 1.

È riconosciuta tutela giuridica alla professione di chinesiologo, che può essere esercitata da chi abbia conseguito apposita abilitazione con esami di Stato.

ART. 2.

Forma oggetto della professione di chinesiologo il settore delle attività motorie razionali finalizzate: all'educazione, alla formazione, alla prevenzione, alla rieducazione, alla correzione, alla riabilitazione, alla ricreazione, allo sport.

ART. 3.

Il chinesiologo opera, nei settori di competenza, in piena autonomia e con diretta responsabilità professionale.

Unico mezzo di intervento consentito per il raggiungimento degli obiettivi oggetto della professione è il movimento sia attivo che passivo a corpo libero o con l'ausilio di attrezzi specifici.

ART. 4.

Possono partecipare all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chinesiologo i cittadini italiani che, in possesso del titolo di studio rilasciato dalle *ex* accademie di educazione fisica e dagli attuali Istituti superiori di educazione fisica o da altri organismi accademici sostitutivi, abbiano effettuato un periodo di tirocinio annuale presso lo studio di un chinesiologo abilitato all'esercizio della professione e regolar-

mente iscritto all'albo professionale, o presso enti pubblici o privati autorizzati a svolgere attività nei campi indicati all'articolo 2.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della sanità provvede annualmente a bandire il concorso di abilitazione per l'esercizio della professione di chinesiologo.

ART. 6.

La commissione di esame è nominata dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e della sanità, ed è formata da un presidente scelto tra i professori ordinari di scienze mediche e da due membri scelti da una rosa di nomi non inferiore a cinque, proposta annualmente dal Consiglio nazionale dell'ordine dei chinesiologi. Se il numero dei partecipanti è superiore a cento sono nominate, con le stesse modalità, delle sottocommissioni.

ART. 7.

L'esame di abilitazione consiste in una prova scritta ed un colloquio orale su discipline oggetto della professione. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

ART. 8.

L'esercizio della professione di chinesiologo spetta solo ai soggetti iscritti al relativo ordine professionale. Chiunque eserciti abusivamente la professione di chinesiologo è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

TITOLO II.

NORME TRANSITORIE
E FINALI.

ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, è bandito il primo concorso di abilitazione dell'esercizio della professione di chinesiologo per soli titoli, riservato a coloro che, in possesso del diploma di grado universitario rilasciato dalle *ex* accademie di educazione fisica o dagli attuali Istituti superiori di educazione fisica, possono fornire prova documentale di aver svolto l'attività professionale nei settori oggetto della professione di chinesiologo di cui all'articolo 2 della presente legge, sia a titolo privato, sia in base a un rapporto di impiego o in regime di convenzione con enti pubblici o privati autorizzati, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi. L'iscrizione all'albo professionale tenuto a cura dell'Unione nazionale chinesiologi con anzianità di almeno tre anni è considerata prova sufficiente ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo.

ART. 10.

La commissione che deve esaminare i titoli e la documentazione presentata dagli interessati che intendono partecipare al concorso riservato di cui all'articolo 9 è composta da tre funzionari di grado non inferiore a direttore di sezione nominati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro della sanità. Qualora le domande presentate superino il numero di cinquecento sono nominate, con le stesse procedure, delle sottocommissioni nel numero di una ogni ulteriori

cinquecento domande o frazione di cinquecento.

ART. 11.

La commissione o le commissioni di cui all'articolo 10 devono terminare i lavori entro novanta giorni dalla scadenza stabilita nel bando di concorso per la presentazione delle domande.

L'elenco degli abilitati è approvato e pubblicato nei modi di legge entro trenta giorni dal termine dei lavori delle commissioni.

ART. 12.

Entro il termine di novanta giorni dalla conclusione del primo concorso di abilitazione di cui all'articolo 9, i chinesiologi abilitati all'esercizio della professione devono costituirsi in ordine professionale nel rispetto delle norme vigenti e sottoporre al Ministro di grazia e giustizia, per l'approvazione il relativo regolamento.

ART. 13.

Entro il termine di novanta giorni dalla costituzione dell'ordine dei chinesiologi il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della sanità, provvede a nominare una commissione di studio che elabora, nel termine massimo di sessanta giorni, i programmi delle prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesiologo.

Detta commissione è formata da un rappresentante per ognuno dei ministeri interessati e da tre chinesiologi scelti in una rosa di dieci nominativi indicati dall'ordine dei chinesiologi. La commissione è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.

I programmi formulati dalla commissione devono essere approvati, nei modi

di legge, entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori della commissione prevista nel presente articolo.

ART. 14.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alla normativa vigente che regola l'esercizio delle professioni intellettuali.